

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

Area 5 Servizio Affari Legali, Appalti, Contratti, SUAP, URP Via Chopin, n° 3 - 37029 San Pietro in Cariano - VR tel. 045-6832134 - fax 045-6801268 p. i. 00261520233 www.comune.sanpietroincariano.vr.it

### **COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

Prot. n. del

Spett.

OPERATORE ECONOMICO
SUA SEDE

#### **LETTERA DI INVITO**

PROCEDURA TELEMATICA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI IN VARI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE DECORRENTI DAL 01/01/2022 O DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON FACOLTÀ DI REITERARE IL CONTRATTO PER UN PERIODO MASSIMO DI ULTERIORI CINQUE ANNI.

Lotto unico Comune di San Pietro in Cariano (VR) CIG: 89900117C3.

# 1. PREMESSE

La presente procedura di affidamento, disposta con determina a contrarre del Comune di San Pietro in Cariano n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha per oggetto l'aggiudicazione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti alimentari vari a mezzo di distributori automatici per il Comune di San Pietro in Cariano da intendersi come dipendenti, amministratori e utenza, che si trovano all'interno della struttura.

Il rapporto ha carattere di **concessione amministrativa** e pertanto è regolato dalle norme e dai principi di diritto pubblico concernenti le concessioni di cui alla parte III del D. Lgs. 50/2016 oltre che dalle particolari prescrizioni contenute nel capitolato.

Tale servizio verrà disposto a esito di apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, da intendersi quali massimo rialzo sul canone annuale posto a base di gara (offerta al rialzo) in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche già definite dai documenti di gara e dalla prassi sviluppatasi nel mercato di riferimento.

Il luogo di svolgimento del servizio è: COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO. Il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Responsabile del Settore Commercio SUAP Gare e Contratti dott.ssa Elisabetta Borghetti e-mail: elibor@comune.sanpietroincariano.vr.it

### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 3) Capitolato speciale di concessione;
- 4) Documentazione fotografica a corredo del Capitolato speciale di concessione;
- 5) Piano economico-finanziario;
- 6) Lettera di invito;
- 7) Allegati alla lettera di invito di gara:
- Allegato 1: Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni;
- Allegato 2: DGUE;
- Allegato 3: Modulo offerta economica;
- Allegato 4: Protocollo di legalità;

La documentazione di gara è disponibile all'interno dell'area riservata all'operatore economico nel Portale Appalti, accessibile dal sito internet https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti previa registrazione al sistema.

In tale sezione saranno disponibili tutte le informazioni e istruzioni necessarie.

#### 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il Portale Appalti nella sezione "Comunicazioni" entro il \_\_\_\_\_\_.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il \_\_\_\_\_\_, mediante pubblicazione in forma anonima nel Portale Appalti, accessibile dal sito internet <a href="https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti">https://custozagardatione.maggiolicloud.it/PortaleAppalti</a>
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

#### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice sarà utilizzato il Portale Appalti - sezione "Comunicazioni".

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'interno del Portale Appalti sezione "Comunicazioni". Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

# 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E LOTTI

La concessione è a lotto Unico:

Num. Lotto	Oggetto del Lotto	CIG
unico	Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici per il Comune di San Pietro in Cariano (VR)	

L'importo complessivo presunto della concessione ex art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è di € 3.927,27 annuale (IVA 10% esclusa).

Valore quinquennale € 19.636,35 (IVA 10% esclusa).

L'importo complessivo della concessione in caso di reiterazione è di € 39.272,70 (IVA 10% esclusa).

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016, il costo del lavoro/manodopera è stato stimato, comprendendo il personale addetto al rifornimento, personale tecnico/manutenzione, magazzinieri e personale amministrativo CCNL Commercio, pari al 30% annuo dell'importo della concessione: euro 1.178.18.

Per l'intero periodo contrattuale, il costo della manodopera è pari ad euro 5.890,90. In caso di reiterazione del contratto, euro 11.781,80.

L'articolo 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 delle Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" prevede la redazione, da parte del soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, di un Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (nel prosieguo DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Dall'analisi svolta è emerso che il costo per i rischi di interferenza è pari a zero.

**QUOTA DEL CONTRIBUTO A.N.A.C.:** Contributo non dovuto per importo a base di gara inferiore a € 40.000,00.

### 4. DURATA DEL CONTRATTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

#### 4.1 Durata

La durata contrattuale della concessione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2022 o dalla data di affidamento del servizio con facoltà di reiterare il contratto per un periodo massimo di ulteriori cinque anni.

# 4.2 Rinnovo/reiterazione del contratto

E' prevista la possibilità di eventuale rinnovo delle medesime attività dedotte in concessione per un massimo di ulteriori cinque anni, alle medesime condizioni del contratto iniziale e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in concessione (senza contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità), il tutto sulla base di un'opzione espressamente concessa al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di quest'ultimo, e ciò anche a termini di quanto stabilito dall'art. 63, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 175 del Codice.

# 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri invitati, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

### 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ovvero altra modalità indicata dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

### 7.1 Requisiti di idoneità

**a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova</u> dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

# **7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria Annachiara fatturato** NON PREVISTI

#### 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

**b) possesso,** ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi professionali (RCT/RCO) per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia con

quietanza del pagamento del premio per l'annualità in corso.

# c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati nell'ultimo triennio (2019/2018/2017), servizi analoghi afferenti alla gestione di servizi di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici dell'importo annuo minimo di € 3.927,27 IVA 10% esclusa.

<u>La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:</u>

-originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione o dall'Ente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

# 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazioni di imprese di rete, Geie

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al **punti 7.1 a)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa (RCT/RCO) di cui al **punto 7.3 lett. b)** deve essere soddisfatto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c) dal Raggruppamento/Consorzio/GEIE già costituito mediante la stipula di apposita polizza intestata al raggruppamento stesso con il massimale richiesto al punto 7.3 lett. b).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

# 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini stabiliti dall'art. 47, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

### 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché l'impegno ad eseguire direttamente il servizio per cui le capacità sono richieste.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

# 9. SUBAPPALTO SUBCONCESSIONE

NON AMMESSO

#### 10. GARANZIA PROVVISORIA

Esenzione dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 51 del D.L. 77/2021.

### 11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

Vedasi documentazione fotografica allegata al Capitolato speciale di concessione.

# 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta contenente la documentazione amministrativa ed economica deve essere presentata

<u>esclusi</u>	<u>vamente</u> tramite il s	istema telematico sopra descritto entro le ore	de
aiorno			

L'operatore economico invitato dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema telematico secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel manuale operativo "1 Accesso Area Riservata – 2 Presentazione Offerte Telematiche.pdf".

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:

- "A Busta virtuale "Documentazione amministrativa"
- "B Busta virtuale "Offerta tecnica" (NON PREVISTA)
- "C Busta virtuale "Offerta economica"

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico caricato a sistema, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste virtuali presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente esclusivamente sostituire il plico già caricato con altro plico.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla Stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "**Notifica offerta presentata**" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

In caso di problemi tecnici al Portale Appalti la Stazione appaltante, previa comunicazione formale, posticiperà i termini di ricezione delle offerte e di apertura delle stesse.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente Documento di gara o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai punti seguenti comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica (non prevista) e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste dalla presente procedura di gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale Appalti.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A, è causa di

#### esclusione.

# <u>Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o inferiori alla base</u> d'asta.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente (laddove richiesto).

#### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- A. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- B. copia della procura oppure <u>nel solo caso</u> in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo di euro 16,00, il concorrente dovrà indicare nell'apposito riquadro presente nel modello allegato 3 il codice numerico composto di 14 cifre rilevabile dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario convenzionato. Sarà cura del concorrente conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di scadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

### 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e <u>sottoscrive digitalmente</u> il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 e s.m.i messo a disposizione sul Portale appalti (allegato 2), secondo quanto di seguito indicato.

# Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

# Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

# In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

# Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1. DGUE in formato elettronico, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
- 3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria:
- 5. PASSOE dell'ausiliaria;
- 6. In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";

dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

### Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente Documento (Sez. A-B-C-D).

#### Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità di cui al punto 7.1;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria di cui al punto 7.2 (non previsto);
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e

tecnica di cui al punto 7.3;

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dei documenti di gara.

#### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

# 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, contenute nel modulo allegato 1, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara per sé e per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al medesimo articolo 80;
- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali, relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta:
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 6) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 7) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" (da dichiarare in separato modulo):

8) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e <u>allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero</u>.

# Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (da dichiarare in separato modulo):

9) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

# Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (da dichiarare in separato modulo):

10) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### 15.3.2 Documentazione a corredo

### Il concorrente allega:

11) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente per Lotto oggetto di partecipazione alla gara; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

# 12) garanzia provvisoria Esenzione dalla garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2020.

# 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

# Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

# Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

 copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo

- comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

# Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  - Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
  - Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

<u>Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 sono contenute e possono essere rese tramite il modulo Allegato 1.</u>

- 15.4 Capitolato speciale di concessione e allegati, sottoscritti <u>digitalmente</u> per accettazione.
- 15.5 Protocollo di legalità, sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 15.6 Elenco dei prodotti offerti con specifica descrizione riferita alle caratteristiche

merceologiche, qualitative, alla marca ai sensi dell'art. 5 ultimo capoverso del Capitolato d'oneri.

**15.7 la documentazione idonea** a dimostrare l'attuazione delle procedure di autocontrollo atte a garantire la sicurezza dei prodotti sulla base del sistema HACCP, ai sensi dell'art. 5 ultimo capoverso del Capitolato d'oneri.

# **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA** NON PREVISTA.

### 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato 3 al presente Documento di gara e contenere i seguenti elementi:

a) Lotto unico: maggiore rialzo sulla somma posta a base di gara, quale canone di concessione annuale, pari ad € 300,00 (euro trecento/00) oltre IVA di Legge;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95. comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, con evidenziate le spiegazioni ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice;
- d) le spiegazioni, ai sensi dell'art. 95, comma 10, secondo periodo del Codice, <u>relativamente</u> <u>ai costi della manodopera sopraindicati</u> al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d);

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche inferiori alla base d'asta.

#### 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, da intendersi quali massimo rialzo sul canone annuale posto a base di gara (offerta al rialzo), con eventuale valutazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 commi 2 o 2-bis del citato decreto legislativo, in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche già definite dai documenti di gara e dalla prassi sviluppatasi nel mercato di riferimento.

L'aggiudicazione è disposta anche se viene presentata una sola offerta da un'impresa, purché la stessa sia ritenuta idonea, conforme alle prescrizioni degli atti di gara e conveniente.

In caso di parità di offerta si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica ai sensi dell'art. 77 comma 2 del R.D. 827/1924.

L'aggiudicazione del lotto unico sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato il maggior rialzo sulla base d'asta.

Si precisa che:

- quanto riportato nell'offerta è vincolante per il concorrente per tutta la durata contrattuale;
- la presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza;
- l'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto del capitolato.

In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in considerazione i valori espressi in lettere.

# 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – QUALITÀ DEL SERVIZIO NON PREVISTI.

# 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

NON PREVISTO.

# 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Verranno assegnati 100 punti all'offerta con il maggior rialzo sul canone annuale posto a base di gara, ed alle altre offerte punteggi proporzionali secondo la seguente formula (Linee Guida n. 2 - deliberazione ANAC n°1005 del 21/9/2016 aggiornate con delibera n. 424/2018):

Punteggio 100 \* Vi Dove Vi = (Ri/Rmax) <sup>a</sup>

Ri=(offerta del concorrente i-simo) Rmax=(offerta più conveniente) a= coefficiente=0.30

#### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto, per il lotto unico, il punteggio più alto, relativo all'offerta economica.

# 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel rispetto delle disposizioni anti-contagio da COVID-19, gli Operatori economici partecipanti interessati o persona munita di specifica delega, possono <u>seguire da remoto</u> le sedute telematiche pubbliche.

La prima avrà luogo il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_ presso il Comune di San Pietro in Cariano, via Chopin. 3.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale Appalti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Portale Appalti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare accedendo al Portale Appalti le offerte caricate a sistema dai concorrenti e, una volta aperta la busta virtuale amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Documento;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, tramite il Portale appalti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del

sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente Documento.

Se possibile, a seguire, il RUP procederà, per i concorrenti ammessi, all'apertura per il lotto della busta virtuale C contenente l'offerta economica ed alla lettura del contenuto.

Ai sensi dell'art. 97 c. 8, la procedura di esclusione automatica non sarà applicata nel caso di numero di offerte valide inferiore a 10, ferma restando la facoltà, per la stazione appaltante, di sottoporre a verifica le offerte considerate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 1. Il RUP quindi:

-procederà secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 2 (qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a quindici) o comma 2-bis (qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a quindici) del D.Lgs. n. 50/2016 precisando che ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 97 "Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.", ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo;

-individuerà la miglior offerta per il lotto e chiuderà la seduta pubblica.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse attraverso la procedura dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine deve intendersi come perentorio, pena l'esclusione dalla gara.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 97, comma 6, la Stazione Appaltante potrà verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anomala.

Il RUP della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31 del Codice esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il RUP della procedura di gara procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice all'**esclusione**, in caso di offerte irregolari (art. 59 c. 3 D. lgs. 50/2016) o inammissibili (art. 59 c. 4 D. lgs. 50/2016).

#### 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

NON PREVISTA.

### 21. APERTURA DELLA BUSTA C – VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia al punto 19 del presente Documento.

### 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si rinvia al punto 19 del presente Documento.

### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP della procedura di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltate ha deciso di aggiudicare il lotto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede all'aggiudicatario di

presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto al punto 7 del presente Documento.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

# 24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE NON PREVISTE

#### 25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di insorgenza di controversia in ordine all'esecuzione del contratto il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in poi anche Regolamento o GDPR), Il trattamento dei dati da parte del Comune di San Pietro in Cariano ha come finalità l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o l'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito, nello specifico l'espletamento dei compiti di cui ai presenti documenti di gara.

Sono trattati sia dati personali che dati particolari (ex sensibili).

Il trattamento dei dati per compiti di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri non necessita del consenso dell'interessato. Il titolare del trattamento è responsabile che i trattamenti avvengano nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza. I dati sono

trattati sia con modalità informatica che cartacea e sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del GDPR. I dati saranno conservati in una forma che consentirà l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse. Successivamente i dati saranno cancellati fisicamente, logicamente o disattivati a seconda delle possibilità offerte dal sistema che contiene il dato. I dati trattati per motivi di pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri rimangono nella disponibilità dell'ente o sono trasferiti o comunicati ad altre pubbliche amministrazioni. I dati generalmente non sono ceduti a terzi. Nel caso i dati fossero trattati da soggetti terzi questi saranno nominati responsabili di trattamento ed obbligati a trattare i dati nel rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare.

I dati, laddove previsto per legge e limitatamente a quelli necessari, possono essere oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" o essere soggetti ad accesso documentale ex L. 241/90, accesso civico e generalizzato nel rispetto dei principi del regolamento adottato in materia.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Pietro in Cariano con sede in via Chopin, 3, 37029 San Pietro in Cariano (VR).

#### 27. ALLEGATI

Allegato 1: Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni;

Allegato 2: DGUE;

Allegato 3: Modulo offerta economica;

Allegato 4: Protocollo di legalità;

San Pietro in Cariano,

# LA RESPONSABILE AREA 5 SERVIZIO AFFARI LEGALI, APPALTI, CONTRATTI, SUAP, URP

(F.to BORGHETTI dott.ssa Elisabetta)

(Documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)